

Dopo una gestazione di alcuni anni (il Ministro delle finanze Visco presentò il progetto di legge al Senato nel settembre 1996) lo Statuto del Contribuente è legge dello Stato: la legge 27 luglio 2000 n.212, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000 ed entrata in vigore il primo agosto.

La legge è una di quelle destinate a cambiare radicalmente il rapporto fra il contribuente e chi (Stato, regioni, enti locali ...) ha il potere d'imporgli il pagamento di tributi: una di quelle destinate a incidere sulla mentalità e sul costume d'un popolo e fargli compiere un passo di civiltà.

Lo Statuto consacra un insieme di principi e regole finalizzati a tutelare la dignità del cittadino-contribuente e a creare un nuovo rapporto col Fisco. Un insieme di principi e regole "inderogabili", cui dovranno adeguarsi e ispirarsi gli atti normativi (anche delle regioni e degli enti locali) e i comportamenti concreti di chi è chiamato a farci pagare le tasse. Ma, vediamo nel concreto i capisaldi dello Statuto.

Chiarezza e trasparenza

La legge si preoccupa, in primo luogo che, d'ora in avanti, le disposizioni tributarie siano facilmente e chiaramente individuate e individuabili, fin dal titolo della legge o dei singoli articoli: non sarà più consentito inserire (o nascondere) disposizioni tributarie nei contesti normativi più disparati.

Efficacia temporale

È sancito il principio che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, comunque, non possono neppure prevedere adempimenti, a carico dei contribuenti, prima del decorso di sessanta giorni da quando sono entrate in vigore. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Divieto del decreto legge

L'istituzione di nuovi tributi è sottratta al Governo e spetterà



Bernardo Strozzi, "Vocazione di Matteo" - Worcester Art Museum

Statuto del contribuente

Una legge destinata a cambiare radicalmente il rapporto tra il contribuente e chi ha il potere d'imporgli il pagamento di tributi
di Renato Paparo

esclusivamente al Parlamento: l'art. 4 infatti sancisce che non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

Informazione

Il successivo art. 5 si preoccupa di facilitare l'orientamento del contribuente nella "giungla" delle disposizioni tributarie.

L'amministrazione finanziaria, da un canto, dovrà predisporre appositi testi coordinati che il cittadino potrà trovare presso ogni ufficio impositore e, dall'altro, dovrà, per mezzo dell'informatica, mettere a disposizione gratuita dei contribuenti gli aggiornamenti in tempo reale delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

Conoscenza degli atti e semplificazione

Al contribuente dovrà essere garantita l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, che gli dovranno essere comunicati nel luogo di effettivo domicilio.

L'Amministrazione finanziaria dovrà inoltre attrezzarsi per "dialogare" con il contribuente. Dovrà informarlo di ogni fatto o circostanza che possa nuocergli perché gli impedisce il riconoscimento di un credito ovvero gli comporta l'irrogazione d'una sanzione e dovrà richiedergli di integrare o correggere la documentazione che gli nuoce.

Estremamente rilevanti sono i principi che impongono all'am-

ministrazione di garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai non esperti; e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie col minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Fin da ora è stabilito che al contribuente "non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

Chiarezza e motivazione degli atti

Fin da ora è altresì stabilito che gli atti dell'Amministrazione devono essere chiaramente motivati con l'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che hanno determinato la decisione.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono inoltre "tassativamente" indicare:

a) l'ufficio al quale il cittadino può rivolgersi per ottenere informazioni complete a proposito dell'atto che gli è stato notificato o comunicato nonché il funzionario responsabile della pratica;

b) l'organo o l'autorità al quale richiedere il riesame dell'atto per l'eventuale annullamento o correzione dell'atto stesso;

c) termini e modi per impugnare l'atto e l'autorità competente per decidere sulla impugnazione stessa.

Tutela dell'integrità patrimoniale

Quanto al pagamento, è codificato il principio che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. È altresì ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui.

I termini di prescrizione dell'obbligazione tributaria non possono superare i limiti ordinari stabiliti dal codice civile (ossia, in concreto, ove non diversamente stabilito, il limite massimo dei dieci anni).

L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare al contribuente il costo delle fidejussioni che il contribuente stesso ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione o la rateizzazione del pagamento ovvero il rimborso dei tributi, quando sia stato accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di quella accertata.

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ai fini fiscali, non può durare più di dieci anni.

Collaborazione e buona fede

"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria - così testualmente l'art. 10 - sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Lo stesso articolo sancisce quindi che non sarà più consentito far pagare al contribuente sanzioni o interessi moratori qualora egli abbia seguito le indicazioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria (ancorché poi modificate) ovvero il suo comportamento sia conseguenza di ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.

Non sarà comunque più consentito far pagare al contribuente sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Interpello

Al contribuente è inoltre riconosciuto il diritto di inoltrare per iscritto
(segue a p. 48)